

CGIL

GUIDE NORMATIVE
FISAC Gruppo IntesaSanpaolo

L'indennità di rischio

A cura della nostra esperta Claudia Stoppato
Claudia è tua disposizione sul nostro sito per consulenze personalizzate

Edizione marzo 2015

Sommario

A CHI SPETTA L'INDENNITÀ DI RISCHIO?	3
QUANDO VIENE PAGATA L'INDENNITÀ DI RISCHIO?	3
CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE FACCIO 5 ORE DI CASSA ALLO SPORTELLO?	3
CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE FACCIO PIÙ DI 5 ORE DI CASSA ALLO SPORTELLO?	3
E SE FACCIO 6 ORE E 30, QUALE INDENNITÀ MI SPETTA COMPLESSIVAMENTE?	3
CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE, IN UNA FILIALE CHE CHIUDE CASSA ALLE 13, SVOLGO ATTIVITÀ DI CASSA E, DOPO LE 13, CARICO ATM/MTA/TARM?	3
CHE INDENNITÀ MI SPETTA PER LA GESTIONE DEI VALORI IN BIANCO?	3
CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE LAVORO IN UN PUNTO DI CONSULENZA?	3
IN CHE MISURA VIENE PAGATA L'INDENNITÀ DI RISCHIO?	4
IN CHE MISURA VIENE PAGATA L'INDENNITÀ IN CASO DI PART-TIME MISTO?	4
QUANDO NON MI PAGANO PIÙ L'INDENNITÀ DI RISCHIO?	4

A CHI SPETTA L'INDENNITÀ DI RISCHIO?

L'indennità di rischio a chi svolge attività di cassa. Viene riconosciuta a chi maneggia denaro o valori e, in caso di ammanchi, è obbligato all'immediato reintegro.

QUANDO VIENE PAGATA L'INDENNITÀ DI RISCHIO?

L'indennità di rischio di norma viene pagata il mese successivo a quello in cui si sono svolte le mansioni che la prevedono. Sono ovviamente possibili sistemazioni successive (in accredito o addebito) per correggere eventuali caricamenti errati.

CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE FACCIO 5 ORE DI CASSA ALLO SPORTELLO?

L'indennità è pari a € 126,62. In questo caso, su Intesap va indicato il codice IRLA.

Ricordiamo che, ai fini dell'erogazione dell'indennità di rischio nella misura stabilita dal CCNL, tutti i Punti Operativi aziendali sono considerati piazze di 1^a categoria.

CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE FACCIO PIÙ DI 5 ORE DI CASSA ALLO SPORTELLO?

Ferma restando l'indennità di € 126,62:

- se sono in cassa allo sportello per 6 ore avrò una maggiorazione di € 25,32. In questo caso, su Intesap va indicato il codice IRPA;
- se supero le 6 ore ma non arrivo alle 6 ore e 30 giornaliere, oltre alla maggiorazione di € 25,32, ne avrò una ulteriore di € 21,27. In questo caso, su Intesap va indicato il codice IRBA.

E SE FACCIO 6 ORE E 30, QUALE INDENNITÀ MI SPETTA COMPLESSIVAMENTE?

Se il mio turno di cassa è di 6 ore e 30 minuti giornalieri, oltre alle maggiorazioni previste dal Contratto Nazionale (€ 25,32 + € 21,27), percepirò una ulteriore maggiorazione aziendale di € 16,00. In questo caso, su Intesap va indicato il codice IRBX.

CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE, IN UNA FILIALE CHE CHIUDE CASSA ALLE 13, SVOLGO ATTIVITÀ DI CASSA E, DOPO LE 13, CARICO ATM/MTA/TARM?

Se svolgo entrambe le attività:

- il tempo dedicato al caricamento del bancomat non si somma all'operatività di cassa ai fini del superamento delle 5 ore;
- mi verrà corrisposto un ammontare pari alla somma dell'importo relativo all'indennità di rischio pari all'orario che ho effettivamente svolto in cassa più l'importo relativo all'indennità spettante per il caricamento del bancomat (vedi domanda sui punti di consulenza), fermo restando che la somma delle due indennità non può essere superiore alla misura massima dell'indennità di cassa piena.

CHE INDENNITÀ MI SPETTA PER LA GESTIONE DEI VALORI IN BIANCO?

In questo caso, non mi spetta nessuna indennità.

CHE INDENNITÀ MI SPETTA SE LAVORO IN UN PUNTO DI CONSULENZA?

Nei punti di consulenza (le cosiddette filiali 100x100 commerciali), dove l'operatività transazionale è di fatto erogata solo tramite gli sportello automatici, in caso di caricamento banconote in ATM/MTA non esternalizzati, l'indennità di rischio è pari a € 64,21 e il codice da inserire in Intesap è IRLD.

Ricordiamo che l'indennità in questione viene riconosciuta solo al collega che ha in carico i valori.

L'indennità di rischio
(aggiornamento marzo 2015)

IN CHE MISURA VIENE PAGATA L'INDENNITÀ DI RISCHIO?

In caso di adibizione fino a 7 giorni nel mese, anche non consecutivi, viene riconosciuta un'indennità pari al 50%; dall'ottavo giorno l'indennità spetta in misura intera.

Nel caso in cui, nel corso del mese di riferimento, il collega svolga per meno di 8 giorni l'attività di cassa e si assenti dal servizio per ferie, malattia, infortunio, maternità anticipata, congedo di maternità/paternità e congedo parentale (anche per adozione/affidamento), aspettativa per puerperio, prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap, per un numero di giorni che, aggiunto a quello dei giorni in cui ha lavorato in cassa, è superiore a 7, occorre verificare se il medesimo collega nel mese precedente abbia percepito l'indennità di rischio in misura pari al 50% o in misura piena.

Se nel mese precedente il collega ha percepito l'indennità di rischio in misura pari al 50%, anche nel corso del mese di riferimento gli spetta nella medesima misura.

Se nel mese precedente il collega ha invece percepito l'indennità di rischio in misura piena, anche per il mese di riferimento gli spetta in misura piena.

Per capirci meglio, vediamo due differenti casistiche:

- Mese di gennaio: indennità al 50%;
Mese di febbraio: 5 giorni di cassa e 15 giorni di ferie;
In questo caso, il collega percepirà l'indennità in misura pari al 50%.
- Mese di gennaio: indennità piena;
Mese di febbraio: 5 giorni di cassa e 15 giorni di ferie;
Nel mese di febbraio il collega percepirà l'indennità in misura piena.

ATTENZIONE: in caso di assenza dovuta esclusivamente alle precedenti causali È IL COLLEGA CHE SI OCCUPA DEL CARICAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE SU INTESAP A DOVER CARICARE L'INDENNITÀ PERCEPITA NEL MESE PRECEDENTE (non è previsto un caricamento in automatico).

IN CHE MISURA VIENE PAGATA L'INDENNITÀ IN CASO DI PART-TIME MISTO?

In caso di prestazione di lavoro a tempo parziale, per le giornate di assenza in cui è comunque possibile riconoscere l'indennità di rischio (ferie, malattia, infortunio, maternità anticipata, congedo di maternità/paternità e congedo parentale, anche per adozione/affidamento, aspettativa per puerperio, prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap), deve essere imputato il codice corrispondente che solitamente viene inserito in caso di prestazione lavorativa prevista per quella giornata.

Facciamo l'esempio di un collega con part-time misto che svolge attività di cassa nelle seguenti misure:

- 5 ore giornaliere nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì (caricamento in Intesap del codice IRLA);
- 6 ore e 30 giornaliere nelle giornate di giovedì e venerdì (caricamento in Intesap del codice IRBX).

In caso di assenza, esclusivamente dovuta ad una delle precedenti causali, bisognerà inserire i medesimi codici, ovvero IRLA per lunedì, martedì e mercoledì e IRBX per giovedì e venerdì.

ATTENZIONE: ricordiamo che È IL COLLEGA CHE SI OCCUPA DEL CARICAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE SU INTESAP A DOVER CARICARE L'INDENNITÀ PERCEPITA NEL MESE PRECEDENTE (non è previsto un caricamento in automatico).

QUANDO NON MI PAGANO PIÙ L'INDENNITÀ DI RISCHIO?

L'indennità di rischio non viene più pagata al cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie, malattia, infortunio, maternità anticipata, congedo di maternità/paternità, congedo parentale (anche per

adozione/affidamento), aspettativa per puerperio, prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap.

In caso di assenza di durata pari o superiore al mese, dovuta esclusivamente a queste causali, al collega spetta l'indennità di rischio nella misura percepita nel mese precedente.

ATTENZIONE: in caso di assenza dovuta esclusivamente a queste causali È IL COLLEGA CHE SI OCCUPA DEL CARICAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE SU INTESAP A DOVER CARICARE L'INDENNITÀ PERCEPITA NEL MESE PRECEDENTE (non è previsto un caricamento in automatico).